

Pubblicato il 01/04/2026

N. 00474 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 933 del 2025, proposto da Solare Verolanuova S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gpn Renewable S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio fisico eletto presso lo studio Gianluca Podda in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;

contro

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via S. Caterina, 6;

Comune di Verolanuova in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, ATS Brescia - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Arpa Dipartimento di Brescia, non costituiti in giudizio;

Ministero delle Imprese e del Made in Italy in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- della nota conclusiva del Comune di Verolanuova prot. n. 10134 del 30/06/2025 con cui l'ente resistente ha fornito le controdeduzioni alle osservazioni prot. n. 9588 del 20.06.2025 presentate dalla società ricorrente e ha comunicato la conclusione non favorevole del procedimento ricompreso nella Conferenza di Servizi, convocata con nota del 16.04.2025, prot. n. 4191, inerente alla FERPAS FRPS397698 (Comune di Verolanuova) del 10.03.2025 prot. n. 3595;

- della Nota prot. n. 9182 del 13/06/2025, recante “*preavviso di determinazione motivata di diniego*”, con cui il Comune di Verolanuova ha comunicato alla società ricorrente il preavviso di emissione di determinazione conclusiva motivata di diniego inerente alla procedura “FERPAS FRPS397698” (Comune di Verolanuova) del 10.03.2025 prot. n. 3595;

- ove occorra di tutti gli atti adottati dal Comune di Verolanuova nell'ambito della procedura "FERPAS FRPS397698";

- di ogni altro eventuale atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche laddove non comunicato o sconosciuto all'odierna ricorrente; in relazione alla suddetta procedura FERPAS FRPS397698;

nonché per il conseguente accertamento

dell'insussistenza di profili ostativi alla realizzazione dell'impianto, anche in considerazione del decorso dei termini stabiliti all'art. 6, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 28/2011 in relazione alla definizione della procedura "FERPAS FRPS397698"

e/o per la conseguente dichiarazione di avvenuta abilitazione *ex lege* della relativa istanza per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della correlata possibilità per la società ricorrente di realizzare l'impianto di cui alla predetta istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e Brescia e del Comune di Verolanuova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1.- In data 10.3.2025 Solare Verolanuova s.r.l. ha presentato al Comune di Verolanuova istanza di PAS ex art. 6 del d.lgs. 28/2011 per l'abilitazione di un

“impianto di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di circa 5000 kwp in Comune di Verolanuova (BS) e delle relative opere di connessione”.

2- Al fine di comprovare la disponibilità delle aree destinate alla realizzazione dell'opera, la società ha prodotto all'Amministrazione un contratto preliminare di acquisto sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, da GPN Renewable s.r.l. nonché la dichiarazione di nomina ai sensi dell'art. 1401 c.c., trascritta in data 26.02.2025, con la quale Solare Verolanuova ha acquistato da quella i diritti e gli obblighi scaturenti dal preliminare.

3.- Con nota prot. n. 4191 del 19.3.2025 il Comune ha avviato il procedimento e richiesto una prima integrazione documentale, cui ha fatto seguito una seconda richiesta integrativa con nota prot. n. 4673 del 26.3.2025.

4.- Nelle date del 21.3.2025 e del 11.4.2025 Solare Verolanuova ha provveduto a fornire le integrazioni richieste con dette note.

5.- Con atto prot. n. 5856 del 16.4.2025 il Comune di Verolanuova ha convocato la conferenza dei servizi e, successivamente, con nota prot. n. 8927 del 9.6.2025 ha richiesto alla società ulteriore documentazione integrativa, tempestivamente fornita dalla ricorrente in pari data.

6.- Con nota prot. n. 9182 del 13.6.2025, il Comune di Verolanuova ha comunicato alla società ricorrente il *“preavviso di determinazione motivata di diniego”*, motivato in ragione dell'inidoneità del contratto preliminare a comprovare la disponibilità delle aree, considerato che *“la Ditta Proponente risulta infatti priva del possesso delle aree su cui edificare l'impianto, che non risulta anticipatamente trasferito dal predetto contratto preliminare al promissario acquirente”* sicchè, *“in difetto del predetto trasferimento del possesso non vi è infatti alcuna effettiva disponibilità del bene, in quanto la medesima verrebbe solo acquisita in via successiva ed a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive indicate all'art. 5 quali “il buon esito*

delle procedure di prelazione dei terreni”, nonché dell’ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione dell’impianto e delle connessione”.

7.- A seguito della trasmissione di osservazioni da parte di Solare Verolanuova, il Comune ha adottato la nota prot. n. 10134 del 30.6.2025, di determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi, con cui ha confermato le precedenti considerazioni negative, attestando la conclusione non favorevole del procedimento.

8.- Con ricorso notificato il 25.7.2025 e depositato il successivo 31.7.2025, Solare Verolanuova ha impugnato detto provvedimento chiedendone la sospensione dell’efficacia ed ha chiesto accertarsi l’effetto abilitativo *ex lege* alla realizzazione dell’opera, stante il decorso dei termini di cui all’art. 6, commi 2 e 5, d.lgs. 28/2011.

9.- Il Comune di Verolanuova si è costituito in giudizio con una articolata memoria, insistendo per la reiezione del gravame.

10.- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e Brescia si sono costituiti in giudizio con atto di forma, senza svolgere difese.

11.- Con ordinanza n. 347/2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata incidentalmente dalla ricorrente, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato.

12.- Con successiva ordinanza n. 468/25 è stata respinta la domanda di esecuzione della misura cautelare avanzata dalla ricorrente ex art. 59 c.p.a.

13.- Depositata memorie e repliche, la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28.1.2026.

14.- Con il primo motivo Solare Verolanuova ha contestato l’illegittimità degli atti impugnati sul presupposto che un contratto preliminare di compravendita, vieppiù se registrato e trascritto, rappresenta titolo idoneo a soddisfare il concetto di disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse ai sensi dell’art. 6,

comma 2, del D.lgs. n. 28/2011, disposizione che richiede la mera disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, senza operare alcun riferimento alla titolarità di un diritto reale.

15.- Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la tardività del provvedimento gravato, in quanto adottato in violazione dei termini procedurali stabiliti dall'art. 6 commi 2 e 5, del D.lgs. n. 28/2011; per l'effetto ha chiesto a questo Tribunale di voler accertare l'insussistenza di profili ostativi alla realizzazione dell'impianto e di dichiarare l'avvenuta abilitazione *ex lege* dell'intervento.

16.- Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

17.- Le questioni sottoposte al Collegio con il gravame sono essenzialmente le seguenti:

- la prima, inerisce in generale all'idoneità dei contratti preliminari di compravendita a soddisfare il requisito della disponibilità delle aree destinate agli impianti di produzione di energia rinnovabile nell'ambito della procedura di PAS, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2011;

- la seconda attiene alla concreta attitudine del contratto preliminare stipulato dalla società ricorrente ad integrare siffatto requisito alla luce del regolamento negoziale concordato tra le parti.

18.- Entrambe le questioni devono essere risolte positivamente.

19.- Quanto alla prima, questa Sezione, pronunciandosi su analoga questione in tema di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, ha affermato che il contratto preliminare di compravendita dei terreni individuati per la realizzazione dell'opera costituisce indubbiamente titolo idoneo a comprovare la disponibilità del suolo (cfr. sentenza n. 1078/25). A supporto di tale assunto converge innanzitutto il dato normativo, in quanto l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, riconosce la legittimazione alla presentazione del

progetto tanto al proprietario quanto a *“chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse”*.

Dal punto di vista letterale la disposizione si limita a richiedere la mera *“disponibilità”* senza specificare se la stessa derivi dalla titolarità del diritto di proprietà o di un diritto reale o personale di godimento e senza qualificare la relazione con il bene in termini di possesso o di detenzione, semplice o qualificata.

Come recentemente affermato in merito dal Consiglio di Stato, *“la previsione è volutamente generica in quanto finalizzata a ricomprendere tutte le ipotesi idonee a conferire un potere di fatto sulla cosa che autorizzi lo svolgimento delle operazioni materiali funzionali al perfezionamento della P.A.S. o comunque, in generale, al conseguimento del titolo autorizzatorio (sia esso di tipo provvedimentale, come accade nel caso dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, o fondato su dichiarazione privata, come nel caso della P.A.S.), cui segue, di regola, la formalizzazione dell’impegno negoziale che segna, in via definitiva, il trasferimento della titolarità del diritto nella sfera giuridica del soggetto promotore dell’iniziativa, in tal modo consolidando il titolo giuridico che legittima il potere di disposizione sulla cosa precedentemente conferito”* (C.d.S., sez. IV, n. 9891/2025).

Trattasi di una disciplina che *“risponde ad una chiara finalità di semplificazione e di alleggerimento degli oneri per le imprese che, in questo modo, possono differire la formalizzazione degli impegni giuridici e con essi i costi di acquisizione della disponibilità dei terreni dove realizzare gli impianti, al momento in cui l’iter amministrativo si perfeziona ed il titolo autorizzatorio viene conseguito”*, e che risponde all’apprezzabile interesse dell’operatore economico, in un sistema del tutto condivisibile di efficienza nell’allocazione delle sue risorse, di verificare preventivamente la possibilità di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione alle attività che intende svolgere sul terreno, e ciò prima di effettuare ingenti investimenti per l’acquisizione della proprietà di aree che, in assenza di un

provvedimento positivo da parte dell'amministrazione, non presenterebbero più alcun tipo di utilità.

In questa prospettiva, dunque, nulla impedisce di ricomprendere nella nozione di disponibilità anche la posizione del promissario acquirente, in ragione dell'attitudine di tale contratto a soddisfare il requisito della disponibilità del bene per la tutela in forma specifica assicurata dall'art. 2932 c.c. (cfr. *ex plurimis* TAR Cagliari, ord. n. 141/2023; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 808/2023; TAR Puglia, Lecce, n. 943/2015, Cons. Stato, Sez. IV, n. 84/2016). Difatti, poiché il preliminare fa sorgere, per il promittente alienante, l'obbligo di far acquistare alla controparte la proprietà del bene, con possibilità per quest'ultima, in caso di inadempimento del venditore, di ottenere l'attuazione coattiva dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., *“è evidente che esso deve senz'altro dirsi idoneo a provare la disponibilità giuridica delle aree, intesa detta disponibilità in termini non già di attuale proprietà del bene, ma della possibilità di conseguirla sulla base di strumenti giuridici idonei a superare anche l'eventuale rifiuto del venditore”* (TAR Puglia, Lecce, n. 943/2015).

L'idoneità del contratto preliminare a fondare il requisito di disponibilità delle aree, peraltro, trova espressa conferma nelle disposizioni normative di recente introduzione, ed in specie (i) nell'art. 5, comma 2 *bis*, del D.L. n. 63/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2024, il quale, nel regolare la durata minima dei contratti di concessione del diritto di superficie su aree idonee ex art. 20 D.lgs. n. 199/2021, vi ha espressamente ricompreso anche i contratti preliminari; (ii) nell'art. 8 del D.lgs. n. 190/20247, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. 178/2025, nel quale è espressamente previsto che, ai fini dell'accesso alla PAS, il progetto è corredato *“della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'intervento medesimo”*.

Tali sopravvenienze normative, ancorchè non applicabili alla fattispecie di causa, rappresentano indubbiamente un utile parametro interpretativo da cui desumere la chiara volontà del legislatore di consentire agli operatori economici di comprovare il requisito di disponibilità del suolo anche tramite un contratto preliminare, senza necessità di acquisire un diritto reale sul fondo né di ottenere il preventivo trasferimento del possesso.

20.- Chiarita dunque l'astratta idoneità di tale titolo negoziale a soddisfare il requisito di legge, occorre verificare il novero dei poteri di godimento assicurati in concreto dal negozio giuridico stipulato dalle parti.

20.1.- Tali poteri *“devono essere idonei a conferire tutte le facoltà di utilizzo del bene necessarie, nell'immediato, al conseguimento del titolo autorizzatorio e, successivamente, ad acquisire la piena disponibilità giuridica dell'area, in modo stabile e duraturo e comunque idoneo ad assicurare la realizzazione e la gestione dell'impianto”*, dovendosi accertare se l'accordo in questione *“conferisca al promissario acquirente i poteri necessari a disporre della cosa, al fine di porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio, ad esempio mediante l'immediata immissione nel possesso, come di regola accade ma anche attraverso il conferimento di poteri di godimento più circoscritti purché idonei ad assolvere, nell'immediato, gli adempimenti prescritti e le operazioni richieste per il buon esito dell'iter autorizzatorio, come ad esempio il diritto di eseguire rilievi, sopralluoghi, scavi, e quant'altro necessario al conseguimento del titolo abilitativo”* (C.d.S. n. 9891/25, cit.).

21.- Tanto premesso, va positivamente risolta anche la seconda delle questioni oggetto di causa, dovendosi ritenere che il contratto preliminare prodotto nel procedimento costituisca in concreto titolo idoneo di disponibilità delle aree di progetto, posto che:

(i) Solare Verolanuova, quale soggetto nominato ex art. 1401 c.c. con dichiarazione del 13.2.2025, ha acquistato tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo alla promissaria acquirente GPn Renewable per effetto del contratto preliminare;

(ii) detto contratto ha espressamente previsto in favore della parte promissaria acquirente *“l'immissione anticipata nel possesso del terreno affinché, possa effettuare, o far effettuare da terzi da esso autorizzati, anche con mezzi meccanici, le attività preliminari (ad esempio indagini del sottosuolo per lo studio delle fondazioni) necessarie o che potranno risultare necessarie o utili per lo sviluppo della Centrale”* (art. 8.2.);

(iii) le parti hanno altresì convenuto che la promissaria acquirente è *“sin da ora autorizat(o)a espressamente a presentare, tramite i suoi rappresentanti legali o volontari, a sue esclusive cura e spese, le richieste necessarie agli organi competenti, sottoscrivendo, in nome e per conto del Promittente Venditore, i documenti necessari assumendo i relativi impegni concernenti la proprietà al solo fine di ottenere le Autorizzazioni”* (art. 8.2.).

22.- Risultano dunque conferiti alla società proponente i poteri necessari e sufficienti a garantirle il godimento dell'area di impianto, essendole consentito nell'immediato di svolgere le attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento e gli adempimenti funzionali a conseguire il titolo autorizzatorio.

22.1.- Non hanno pregio, pertanto, le argomentazioni del Comune resistente laddove esse postulano la necessità, in difetto della titolarità di un diritto reale, che al preliminare si accompagni il trasferimento del possesso “giuridicamente inteso”, in quanto come visto, esse si appalesano del tutto prive di base normativa ed in contrasto con la *ratio* sottesa alla disciplina che regola la procedura controversa, improntata alla massima diffusione degli impianti di generazione di energia rinnovabile.

23.- Va poi chiarito che la disponibilità attuale del fondo non risulta inficiata dalla previsione delle condizioni sospensive apposte all'art. 5 del contratto, secondo cui

l'efficacia del negozio è subordinata al *“buon esito delle procedure di prelazione dei terreni”* e al conseguimento del titolo autorizzativo per la costruzione dell'impianto e delle connessioni: tali condizioni, infatti, non hanno ad oggetto né l'*“immediata”* immissione nel possesso né la facoltà, attribuita alla ricorrente sin dalla conclusione del contratto, di richiedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'opera, come dimostra peraltro l'avvenuta presentazione della domanda di PAS.

Tali clausole non incidono comunque sul conseguimento in via stabile della proprietà del fondo e sulla realizzazione dell'opera: da un lato l'incertezza legata al *“buon esito della procedura di prelazione”* risulta superata, stante l'implicita rinuncia alla prelazione agraria intervenuta nel corso del procedimento (cfr. doc. 21 e 22), dall'altro, il rilascio del titolo abilitativo - evento a ben vedere rimesso alla stessa Amministrazione che ne eccipisce la mancanza - consentirebbe il pieno dispiegarsi dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e di ottenere la proprietà delle aree, anche eventualmente tramite il rimedio coattivo di cui all'art. 2932 c.c..

24.- Devono essere respinte le argomentazioni svolte dalla difesa comunale nei propri atti difensivi, vertenti sul difetto in capo alla società ricorrente della disponibilità delle aree destinate alle opere di connessione alla rete, in quanto *“per raggiungere la nuova cabina dall'impianto è necessario percorrere la distanza di oltre 2 km, di cui all'incirca i primi 400 m. su proprietà di terzi (percorso assai ristretto ad una sola corsia), prima di raggiungere la strada comunale a doppia corsia lunga ca. 100 m. e, con svolta destra, percorrere oltre 1,5 km. di strada provinciale”*.

24.1.- Come già evidenziato in fase cautelare, va qui ribadito che quella opposta dal Comune in giudizio costituisce un'argomentazione nuova, estranea al contenuto del provvedimento impugnato e mai opposto in sede procedimentale, di tal ch  essa si risolve in una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Ed infatti, nel preavviso di diniego del 13.6.2025 l'unico rilievo sollevato dal Comune resistente attiene alla *“assenza di disponibilità delle aree in cui localizzare l'impianto*

previsto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.”, e alla circostanza che “la Ditta Proponente risulta infatti priva del possesso delle aree su cui edificare l’impianto”; specularmente, nel provvedimento impugnato, si fa esclusivo riferimento al medesimo profilo, senza alcuna menzione di criticità inerenti alle aree interessate dalle opere di connessione.

24.2.- Non persuadono, al riguardo, le ulteriori difese sviluppate dalla Amministrazione resistente nella memoria conclusionale, in particolare nella parte in cui si sostiene, mediante richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, che il divieto di integrazione della motivazione varrebbe soltanto con riferimento agli aspetti discrezionali del provvedimento e non per quelli di natura vincolata, ivi inclusi, come nella fattispecie, il requisito di disponibilità delle opere di connessione, necessario per la presentazione della domanda tramite PAS.

La giurisprudenza richiamata a supporto della tesi prospettata dalla difesa comunale, infatti, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, e ciò per la peculiarità della disciplina dettata in materia di PAS dal ripetuto art. 6 del d.lgs. 28/2011.

Tale disposizione stabilisce, al comma 2, che *“Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete...”*. Il successivo comma 4 prevede che *“il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il*

previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza" stabilendo che *"se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita"*. Le indicate disposizioni, come più volte stabilito dal Consiglio di Stato, delineano una procedura abilitativa semplificata ascrivibile al *genus* della Scia, cosicché decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che il Comune abbia adottato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, con conseguente perfezionamento del titolo abilitativo all'intervento (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, n. 130 del 4.1.2023; Sez. IV, n. 3990 del 2.5.2024).

In tale contesto, allorché l'art. 6 comma 4 del menzionato d.lgs. n. 28/2011 prevede che l'Amministrazione notifichi all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento *"ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma"*, onera il Comune di accertare i requisiti specificamente richiesti dalla disposizione nel predetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante il progetto.

Ne deriva che, una volta decorso il detto termine, il Comune non può più opporre il difetto delle condizioni abilitanti l'intervento, nemmeno se fondato sulla carenza di legittimazione dell'istante o sulla mancata disponibilità delle aree (Consiglio di Stato, sez. IV, 2.05.2024, n. 3990).

24.3.- Alla luce di quanto precede, è evidente che, in un sistema che privilegia la formazione del titolo autorizzatorio *"per silentium"*, l'asserita mancanza di disponibilità delle aree destinate alle opere di connessione, quale elemento ostativo all'assentibilità del progetto mediante PAS, avrebbe dovuto essere fatto valere dall'Amministrazione comunale nella apposita sede procedimentale, non potendo

essere opposto, peraltro ben oltre i termini normativamente stabiliti, soltanto in giudizio.

25.- In conclusione il ricorso va accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

26.- Detto annullamento comporta la possibilità per Solare Verolanuova s.r.l. di realizzare l'impianto di cui all'istanza del 10.3.2025, essendo dalla presentazione della stessa oramai decorso il termine di cui all'art. 6, comma 4, D. Lgs. 28/2011.

27.- Le spese di lite vanno poste a carico del Comune di Verolanuova, soccombente in giudizio, mentre possono essere compensate con le altre parti resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Verolanuova a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.

Compensa le spese con le restanti Amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Francesca Siccardi, Referendario

Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Beatrice Rizzo

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO